

PRINCIPI DI DIRITTO EUROPEO DELLA FAMIGLIA SUL DIVORZIO E IL MANTENIMENTO TRA EX CONIUGI

PREAMBOLO

Riconoscendo che, malgrado le diversità esistenti tra i sistemi nazionali di diritto della famiglia, vi è una convergenza crescente tra le leggi;

Riconoscendo che la libera circolazione delle persone in Europa è ostacolata dalle differenze che permangono;

Ausplicando di contribuire all'armonizzazione del diritto della famiglia in Europa e di facilitare ancor più la libera circolazione delle persone in Europa;

Ausplicando di equilibrare gli interessi dei coniugi e della società e di tutelare effettivamente l'eguaglianza dei sessi, tenendo conto dell'interesse dei minori;

La Commissione per il Diritto europeo della famiglia raccomanda i seguenti Principi:

PARTE 1. DIVORZIO

Principio 1:1 Possibilità di divorziare

- (1) La legge permette il divorzio.
- (2) Non è richiesta una durata del matrimonio.

Principio 1:2 Procedimento legale e autorità competente

- (1) Il procedimento di divorzio è determinato dalla legge.
- (2) Il divorzio è pronunciato dall'autorità competente che può essere sia un organo giudiziario sia un organo amministrativo.

Principio 1:3 Tipi di divorzio

La legge permette sia il divorzio per mutuo consenso sia il divorzio senza il consenso di uno dei coniugi.

Principio 1:4 Mutuo consenso

- (1) Il divorzio è permesso in caso di mutuo consenso dei coniugi. Non è richiesto alcun periodo di separazione di fatto.
- (2) Il mutuo consenso deve essere inteso come un accordo dei coniugi sullo scioglimento del matrimonio.
- (3) Tale accordo può essere espresso attraverso la domanda congiunta o attraverso la domanda di uno solo dei coniugi con l'accettazione dell'altro.

Principio 1:5 Periodo di riflessione

- (1) Se, all'inizio del procedimento di divorzio, i coniugi hanno figli minori di anni sedici e sono d'accordo su tutte le conseguenze del divorzio come stabilite dal principio 1:6, è richiesto un periodo di riflessione di tre mesi. Se non sono d'accordo su tutte le conseguenze, è richiesto un periodo di riflessione di sei mesi.
- (2) Se, all'inizio del procedimento di divorzio, i coniugi non hanno figli minori di sedici anni e sono d'accordo su tutte le conseguenze del divorzio come stabilite dal principio 1:6 (c) e (d), non è richiesto alcun periodo di riflessione. Se non sono d'accordo su tutte le conseguenze, è richiesto un periodo di riflessione di tre mesi.
- (3) Non è richiesto alcun periodo di riflessione se, all'inizio del procedimento di divorzio, i coniugi sono di fatto separati da sei mesi.

Principio 1:6 Contenuto e forma dell'accordo

- (1) Le conseguenze sulle quali i coniugi devono aver raggiunto un accordo sono:
 - (a) la responsabilità genitoriale, se necessario, compresa la residenza dei figli minori e i rapporti personali con essi,
 - (b) il mantenimento dei figli minori, se necessario,
 - (c) la divisione e la distribuzione dei beni, e
 - (d) il mantenimento post-coniugale.
- (2) Tale accordo richiede la forma scritta.

Principio 1:7 Decisione sulle conseguenze

- (1) In ogni caso, l'autorità competente stabilisce le conseguenze relative ai figli minori menzionate nel Principio 1:6 (a) e (b). Ogni ammissibile accordo dei coniugi deve essere preso in considerazione qualora sia ritenuto rispondente all'interesse del minore.
- (2) L'autorità competente deve controllare almeno la validità dell'accordo sulle questioni menzionate nel Principio 1:6 (c) e (d).
- (3) Se i coniugi non hanno raggiunto un accordo o hanno raggiunto soltanto un accordo parziale sulle questioni menzionate nel principio 1:6 (c) e (d), l'autorità competente può decidere su queste conseguenze.

Principio 1:8 Separazione di fatto

Il divorzio è permesso, senza il consenso di uno dei coniugi, se essi sono separati di fatto da un anno.

Principio 1:9 Eccezionale durezza il richiedente

Nei casi di eccezionale durezza per il richiedente, l'autorità competente può pronunciare il divorzio anche quando i coniugi non sono separati di fatto da un anno.

Principio 1:10 Decisione sulle conseguenze

- (1) Se necessario, l'autorità competente decide su:
 - (a) la responsabilità genitoriale, compresa la residenza dei figli minori e i rapporti personali con essi, nonché
 - (b) il mantenimento dei figli minori.

Ogni ammissibile accordo dei coniugi deve essere preso in considerazione qualora sia rispondente all'interesse del minore.

(2) Con la pronuncia di divorzio ovvero successivamente l'autorità competente può decidere sulle conseguenze economiche per i coniugi tenendo in considerazione ogni ammissibile accordo concluso tra gli stessi.

PARTE 2. MANTENIMENTO TRA EX CONIUGI

Principio 2:1 Rapporto tra mantenimento e divorzio

Il mantenimento tra gli ex coniugi è soggetto alle stesse regole a prescindere dal tipo di divorzio.

Principio 2:2 Autosufficienza

Salvo quanto disposto dai Principi seguenti, dopo il divorzio ciascun coniuge provvede ai propri bisogni.

Principio 2:3 Condizioni per il mantenimento

L'attribuzione del mantenimento dopo il divorzio presuppone che il coniuge richiedente non abbia mezzi adeguati per fare fronte ai propri bisogni e che il coniuge obbligato abbia la capacità di soddisfare tali bisogni.

Principio 2:4 Determinazione del mantenimento

Nel determinare il mantenimento, si deve tener conto in particolare dei seguenti fattori:

- la capacità lavorativa dei coniugi, l'età, lo stato di salute;
- la cura dei figli minori;
- la ripartizione dei doveri durante il matrimonio;
- la durata del matrimonio;
- il tenore di vita durante il matrimonio e qualsiasi successivo matrimonio o convivenza duratura.

Principio 2:5 Modalità di esecuzione

(1) Il mantenimento deve essere versato con cadenza periodica e in anticipo.

(2) L'autorità competente può, su richiesta di uno o di entrambi i coniugi, ordinare il pagamento in un'unica soluzione tenendo conto delle circostanze del caso.

Principio 2:6 Eccezionale durezza per il coniuge obbligato

Nei casi di eccezionale durezza per il coniuge obbligato, l'autorità competente può negare, limitare o far cessare il mantenimento in ragione del comportamento del coniuge avente diritto.

Principio 2:7 Pluralità di richieste di mantenimento

Nel valutare la capacità del coniuge obbligato di soddisfare i bisogni del coniuge avente diritto, l'autorità competente deve:

- (a) accordare la priorità ad una richiesta di mantenimento del figlio minore del coniuge obbligato,
- (b) tenere conto dell'eventuale obbligo alimentare del coniuge obbligato verso il nuovo coniuge.

Principio 2:8 Limiti temporali

L'autorità competente attribuisce il mantenimento per un periodo di tempo limitato, ma eccezionalmente può attribuirlo senza limiti temporali.

Principio 2:9 Estinzione dell'obbligo di mantenimento

- (1) L'obbligo di mantenimento si estingue se l'ex coniuge avente diritto sia passato a nuove nozze o abbia intrapreso una convivenza duratura.
- (2) Dopo l'estinzione secondo il paragrafo 1, l'obbligo di mantenimento non rivive in caso di rottura del nuovo matrimonio o della convivenza.
- (3) L'obbligo di mantenimento cessa con la morte del coniuge obbligato o di quello avente diritto.

Principio 2:10 Accordi sul mantenimento

- (1) I coniugi possono concludere un accordo sul diritto al mantenimento dopo il divorzio. L'accordo può riguardare l'ammontare, le modalità di esecuzione, la durata, l'estinzione dell'obbligo di mantenimento nonché l'eventuale rinuncia al diritto al mantenimento.
- (2) Tale accordo richiede la forma scritta.
- (3) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, l'autorità competente deve controllare almeno la validità dell'accordo sul mantenimento.